



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 153 DEL 01.08.2023

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 393 DEL 01.08.2023

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MUDU" CON UCCIO DE DANTIS, UMBERTO SARDELLA, ANTONELLA GENCA. IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z553C13981

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi.

ATTESO CHE:

- anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere un cartellone unitario e coordinato, di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli inserito nella programmazione estiva;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/07/2023 è stato approvato il programma delle manifestazioni estive denominato "ESTATE NOVARESE 2023 – NOVARA IN FESTA – ILLUMINIAMO L'ESTATE", stanziando, contestualmente, le somme necessarie alla loro realizzazione;
- tra le manifestazioni inserite nel sopra citato programma, figura lo spettacolo "MUDU" con Uccio De Santis – Umberto Sardella e Antonella Genca;

CONSIDERATO che l'Agenzia organizzatrice "HAKIMA MAJIDI MANAGEMENT" ha proposto, tramite pec, la realizzazione dello spettacolo in argomento al costo di € 4.000,00 quale contributo di compartecipazione;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento diretto per la realizzazione dello spettacolo di cui in parola;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento per la realizzazione dello spettacolo "Mudù";
- Importo del contratto: € 4.000,00, quale quota di compartecipazione;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip – Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc... ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

EVIDENZIATO che l'importo del servizio de quo rientra nei limiti di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO:

– che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

ACCERTATO che l'importo complessivo di € 4.000,00, quale quota di compartecipazione, necessario per la realizzazione dell'evento in argomento trova disponibilità di imputazione al capitolo. 10720201 – Art. 2 - Imp. n. 368 del Bilancio esercizio 2023;

CONSIDERATO che data la natura del servizio in argomento, si può procedere all'affidamento diretto in quanto trattasi di prestazione di opera professionale di tipo artistico e in quanto tale per il suo carattere di infungibilità risulta inadatta ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche;

DATO ATTO:

- che ai sensi di quanto disposto dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

DATO ATTO altresì:

- che ai sensi dell'art. 6-bis. L. 241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012 non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, con gli operatori commerciali in argomento;
- che ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z553C13981**;

RITENUTO di dover assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto di interessi alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale.
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 183 del D. L.vo n.267/2000;
- il D. Lgs. 36/2023;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

DETERMINA

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

1. Ad affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, la prestazione in parola alla ditta "HAKIMA MAJIDI MANAGEMENT" P. IVA 12850410965, con sede in Legnano (MI), in Via Liguria,11, per un importo complessivo di € 4.000,00 quale quota di compartecipazione, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. Ad impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni e le finalità di cui alla precedente premessa, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con

imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato: Esercizio finanziario di esigibilità: 2023 – Capitolo **10720201 – Art. 2 - Imp. n. 368**;

3. Alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. A dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

5. A dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

6. Ad attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

7. A dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

8. A dare atto che il Responsabile del Procedimento, estensore dell'atto, coincide con il responsabile dell'Area Amministrativa;

9. A precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà tali dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

10. A demandare al RUP:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023;

11. A dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Catania al quale è

possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

12. Ad inviare la presente all' Albo Comunale per la pubblicazione e, per competenza, all'Area Economico Finanziaria dell'Ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Novara di Sicilia, li 31/07/2023

LA RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2023, esecutivo, al Capitolo n. Capitolo **10720201 – Art. 2 - Imp. n. 368.**

Novara di Sicilia 31/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 01.08.2023 Al 15.08.2023

Novara di Sicilia, li 15.08.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo